

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. S.G. ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. dal quale era stato escluso il suo credito di 32.000 Euro, relativo alla retribuzione spettante per le prestazioni lavorative di dirigente della società fallita nel periodo (OMISSIS).
2. Il Tribunale di Saluzzo ha respinto l'opposizione ritenendo la genericità della domanda con riferimento alla identificazione della causa patendi e rilevando la mancata produzione, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, dell'istanza di insinuazione tardiva, con conseguente impossibilità di verificare se, con l'opposizione, fossero state proposte nuove pretese rispetto a quelle prospettate con l'istanza di ammissione al passivo.
3. Ricorre per cassazione S.G. che, prospettando con unico motivo vizio di motivazione perchè omessa, insufficiente e contraddittoria e violazione e falsa applicazione di legge, ritiene perfettamente prospettata, in relazione alla natura del suo credito, la domanda di ammissione al passivo.
4. Non svolge difese la curatela fallimentare.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. Con l'unico motivo di ricorso S.G. censura la mancata applicazione del rito del lavoro e la erroneità della dichiarazione di decadenza conseguente al mancato deposito della domanda di insinuazione. Lamenta la mancata acquisizione di ufficio ex art. 421 c.p.c. della documentazione ritenuta necessaria, la mancata ammissione delle prove testimoniali e l'omessa valutazione delle prove documentali. Ritiene che il giudice del merito non abbia identificato il reale svolgimento del suo rapporto con la società (OMISSIS) nel corso del quale egli ha svolto sia le funzioni di amministratore delegato (per le quali ha effettivamente percepito una retribuzione stipendiale e ha beneficiato della partecipazione agli utili) sia le funzioni di lavoratore dipendente per le quali non ha ricevuto alcuna retribuzione.
6. Il ricorso è inammissibile. L'art. 421 c.p.c. sui poteri istruttori officiosi del giudice, è norma relativa al rito del lavoro e non trova applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 98, che è retto dalle norme che regolano il giudizio ordinario, anche se si facciano valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale (Case. civ., sezione 1 n. 11856 del 19 maggio 2006).
7. La qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della società stessa solo se si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è necessario che colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. civ. sezione 1n. 24972 del 6 novembre 2013).
8. Nel caso in esame il giudice del merito ha ritenuto che tale prova non sia stata fornita dal S. il quale, pur lamentando la mancata ammissione della prova per testi, non riporta il testo dei capitoli non ammessi e non esplicita in che modo la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sarebbe stata provata dalla produzione documentale.
9. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016